



COMUNE di TORRI in SABINA



*REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE*

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART.1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il presente Regolamento disciplina le funzioni Amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta natanti e veicoli a trazione animale, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21 in seguito denominato servizio N.C.C.

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell'art.4 della legge 15 gennaio 1992, n.21;
- b) dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1997, n.616;
- c) Dal D.L.gvo 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
- d) Dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- e) dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n.572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- g) dall'art.8 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
- h) dal D.M.20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- i) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato del presente regolamento;
- l) dalla L.R. n.58/93;
- m)dall' art.51 della L.R. n.6 del 7.6.99;

ART.2

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

ART.3

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEL TIPO E DELLE CARATTERISTICHE DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO

Il numero e il tipo dei veicoli destinati al servizio di N.C.C. sono stabiliti in numero di tre, di cui una adibita anche al trasporto di handicappati;

Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio di N.C.C., debbono:

- a) avere cilindrata minima di C.C. 1400;
- b) essere dotati di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;

- c) esser dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose ed animali domestici al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno dell'autovettura;
- d) avere minimo quattro porte ed essere collaudati per non meno di quattro e per non più di otto posti per i passeggeri;
- e) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti.

Unitamente alla licenza il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "servizio pubblico" ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico.

Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

ART. 4

MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 15.1.1992, n. 21.

L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge n. 21/92.

E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della L. n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con la licenza per il servizio di taxi. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

L'Ufficio stesso rilascia, altresì, il contrassegno con la scritta "noleggio" da apporre all'interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

ART.5**ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA**

Nei casi di necessità accertati dal Sindaco, i veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco medesimo.

L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione di N.C.C.

Il rapporto convenzionale deve disciplinare, tra l'altro, in particolare, le condizioni, i veicoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

ART.6**AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZIO**

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

ART.7**REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. le persone fisiche italiane o appartenenti agli stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità.

ART.8**MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico, per titoli e per esame ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale entro 180 giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art.6 della legge 21/92 rilasciata dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese della Comunità Economica Europea.

ART.9A

CONTENUTI DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI LINEA

- Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
- numero e tipo dell'autorizzazione da rilasciare;
 - elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentate;
 - materie d'esame;

ART.10

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

E' istituita la commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea per il noleggio veicoli con conducente e per l'applicazione del presente regolamento.

La commissione comunale è formata da:

- un esperto designato dal Sindaco del Comune che la presiede;
- da un funzionario del Comune;
- da un funzionario della Regione del settore trasporti;
- da un rappresentante delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale;
- da un rappresentante delle organizzazioni degli utenti;

La commissione comunale è istituita con provvedimento della Giunta Comunale.

La commissione consultiva comunale dura in carica cinque anni a far tempo dalla esecutività del provvedimento della costituzione.

I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'Ente o dell'Associazione che li ha designati.

Funge da Segretario della commissione un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla sesta.

FUNZIONI:

La Commissione ha funzioni consultive e propositive su problemi di carattere generale relativi all'esercizio del servizio, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non in linea.

Il suo parere deve essere acquisito; qualora non venga espresso entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, gli uffici comunali sono tenuti a procedere indipendentemente dall'acquisizione per le determinazioni del caso.

Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato la necessità ai fini istruttori.

MODALITA' E FUNZIONAMENTO:

La commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportati nel verbale della seduta.

La commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4° comma dell'art.4 della L. 21/92.

Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente della stessa, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno due componenti della commissione.

La commissione decide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

ART.11

COMMISSIONI DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

La Giunta Comunale nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C.

La commissione di concorso è composta da 3 membri esperti del settore, fra cui il Responsabile del Servizio interessato, o il Segretario Comunale, che la presiede, e, se necessario, un componente avente conoscenza di lingua straniera.

La commissione di cui al presente articolo dura in carica cinque anni. Essa è convocata dal presidente rispettando il termine di cui alla lett.d) del precedente articolo 9.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla sesta, designato dal Segretario comunale o dal responsabile del servizio interessato.

ART.12

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO

Le commissioni di concorso, valutata la regolarità di ammissione, redigono il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'albo pretorio del Comune e nei locali ove si svolgono gli esami.

La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, entro un termine prestabilito dalla Commissione.

La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione al casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel Comune o in altro territorio nazionale.

Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci voti. Alla visione dei compiti scritti, alle interrogazioni orali e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. In relazione alle domande presentate dai candidati relative all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, la Giunta Comunale provvede, se necessario, ad integrare la commissione con esperti nelle lingue prescelte dai candidati.

In questo caso muta, proporzionalmente all'inserimento di nuovi commissari, il sistema di valutazione complessiva e delle singole prove.

ART.13

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l'assegnazione della autorizzazione per N.C.C., dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune su carta legale, indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti o dichiarazioni sostitutive degli stessi ai sensi di legge:

- a) certificato di iscrizione al ruolo conducenti;

b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art.16 del presente regolamento.

c) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

1) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;

2) essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della L.8 agosto 1995, n.443, per le imprese già esercenti l'attività;

3) di essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;

4) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel territorio del Comune;

5) non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

a) l'essere incorso in condanne a pena che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.;

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 30 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n.646; 12 ottobre 1982, n.726 e successive integrazioni e modifiche;

c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri Comuni;

d) l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, e pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione;

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima;

Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla legge 4 gennaio 1968, n.15 e D.P.R. 403/98, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n.21 e salvi i necessari accertamenti d'Ufficio da parte dell'Amministrazione comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

ART.14

MATERIE DI ESAME

Le materie di esame per l'assegnazione dell'autorizzazione riguardano:

- conoscenza del regolamento comunale di esercizio;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del Comune;
- elementi la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione;

Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue dei paesi comunitari ed extracomunitari ai fini di conseguire un maggior punteggio. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame la lingua della Comunità Economica Europea ed, eventualmente, le altre lingue, in genere, per la conoscenza delle quali intende essere sottoposto ad esame.

ART.15

ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile del Servizio, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di 1 anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

ART.16

TITOLI DI PREFERENZA

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo.

Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio

- l'essere in possesso di altra licenza di N.C.C. dello stesso Comune da almeno 2 anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

ART.17

INIZIO DEL SERVIZIO

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

ART.18

TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente Ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art.9 della L.21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti nel ruolo per la durata di due anni. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare. In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di taxi possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art.9 della legge 15 gennaio 1992, n.21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

A tal fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione né dallo stesso né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni del momento in cui l'interessato trasferito la precedente.

ART. 18

TITOLI DI PREFERENZA

ART. 19

SERVIZIO DI NOLEGGIO PER IL TRASPORTO PROMISCUO O PER TRASPORTI SPECIFICI DI PERSONE

I motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone quando possono essere utilizzati in servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone debbono formare oggetto di autorizzazione di noleggio con conducente. La pianta organica riferita a detti veicoli di cui al precedente art. 3 è determinata tenendo conto delle esigenze particolari dell'utenza che richiede tali servizi.

Per il servizio di autoambulanza offerto da privati al di fuori di Enti o Associazioni che perseguono scopi sanitari, assistenziali, volontaristici, sociali e aziendali, si deve tener conto delle esigenze della collettività in funzione integrativa e complementare delle attività svolte istituzionalmente da detti Enti o Associazioni. Tale servizio ad esclusione di quelli appartenenti ad unità sanitarie locali, ospedali, cliniche, associazioni di assistenza o di volontariato, imprese o collettività per le loro necessità e, come tali, non soggette ad alcuna autorizzazione per noleggio, deve farsi rientrare tra quelle ad uso di terzi e pertanto disciplinato dal presente regolamento e dell'art. 85 del nuovo Codice della Strada.

L'autorizzazione per il servizio di autoambulanza è rilasciata dal Comune in relazione alla sede di stazionamento nel territorio comunale e non in relazione alla sede legale del soggetto richiedente.

Il Comune, al momento del rilascio dell'autorizzazione e, secondo i casi, successivamente dovrà verificare, tramite il servizio di Igiene pubblica, che sussistano i requisiti e le condizioni vigenti stabilite dalla Autorità sanitaria competente per il trasporto degli infermi quali:

- a) il servizio di trasporto deve essere coordinato da un Direttore Sanitario che ne è il diretto responsabile;
- b) durante il trasporto degli infermi e feriti devono essere contemporaneamente presenti nell'autoambulanza due operatori, compreso l'autista, di cui almeno uno individuato dalla Direzione Sanitaria in relazione agli specifici compiti assistenziali da svolgere in occasione dell'intervento richiesto;
- c) ciascun automezzo, in regola con le norme stabilite dal Ministero dei Trasporti per le ambulanze, deve essere sottoposto a periodiche disinfezioni ordinarie almeno mensili e straordinarie dopo il trasporto di malati infettivi-contagiosi;
- d) qualunque modifica riguardante la Direzione Sanitaria, il personale, gli automezzi e le relative attrezzature, deve essere comunicata alla Autorità sanitaria per l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- e) il trasferimento di degenti ricoverati deve di norma essere effettuato con autoambulanza e personale in possesso dei requisiti tecnici professionali previsti dalle competenti Autorità sanitarie.

Lo stazionamento delle autoambulanze disciplinate dal presente articolo può avvenire anche in luogo diverso da quello indicato nell'autorizzazione, in occasione di manifestazioni ad alta presenza di

persone oppure in luoghi ove risulti facilitata la chiamata è l'uso da parte degli utenti (ospedali, case di cura o di riposo, ecc.) previa specifica autorizzazione del competente Ufficio Comunale.

In relazione alle ulteriori autorizzazioni sanitarie prescritte per le autoambulanze valgono le norme, legislative, regolamentari e tecniche delle leggi statali e regionali in materia.

ART.20

STAZIONAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Lo stazionamento delle autovetture di N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle apposite rimesse situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione in cui i veicoli devono sostare a disposizione dell'utenza.

I Comuni in cui non è esercitato il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche dei centri abitati anche per periodi brevi e/o alternativamente tra i richiedenti.

Il titolare dell'autorizzazione può a proprie spese pubblicizzare con targhe l'esercizio di attività di autonoleggio dell'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

In tali casi è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.

La prenotazione del servizio di N.C.C. è di norma vietata, salvo i casi di cui ai commi precedenti.

ART.21

COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

ART.21

COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- prestare il servizio;
- comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- predisporre di opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- avere di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

E' fatto divieto di:

- interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.
- Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Il caso (laborato) insinu l'idea che per l'ART.22

INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

OSTIA

STAZIONAMENTO PER LO OTTENIMENTO DEL SERVIZIO

Il trasporto portatori di handicap

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n.384.

ART.24

IDONEITÀ DEI MEZZI

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC la Commissione consultiva di cui all'art.10 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a N.C.C. disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche dei mezzi al servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal responsabile del servizio, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art.31.

Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art.10.

In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

ART.25

TARIFFE

Le tariffe del servizio N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art.10 del presente Regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con N.C.C. ai sensi dell'art.5 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano di norma, le tariffe comunali in vigore.

ART.26

TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

ART.27

FORZA PUBBLICA

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

ART.28

VIGILANZA

La commissione comunale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere richieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

ART.29

DIFFIDA

Il Responsabile del Servizio diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi l'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;

d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente Ufficio comunale.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

ART.30

SANZIONI

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione Amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzioni Amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n.383 e dell'art.16 della L.24 novembre 1981, n.689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:

- a) con sanzione Amministrativa pecuniaria da un minimo di L.50.000 ad un massimo di L.500.000 per la violazione del comma 6° dell'art.4, dell'art.21, del 3° comma dell'art.23.
- b) con sanzione Amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per la violazione del 1° e dell'ultimo comma dell'art. 4, del 1° comma dell'art. 23, dell'art.25.

La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Responsabile del Servizio, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.

Ai sensi dell'art.107 del R.D. 3 marzo 1934, n.383, per la violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso, a titolo di pagamento in misura ridotta, il pagamento di una sanzione pari al minimo edittale, nelle mani dell'agente accertatore al momento della contestazione della violazione o entro 60 giorni dalla contestazione stessa o dalla data di notificazione del verbale di accertamento, mediante versamento della somma nei modi prescritti.

Il Consiglio Comunale provvede ad aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

ART.31

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione dell'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del Servizio sentita la Commissione di cui all'art.10 del presente Regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- e) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- f) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti;

ART.32

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art.10 del presente Regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art.31;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art.18;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;

L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art.13.

In ogni momento, qualora venga accertato, il venir meno anche in uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Responsabile del Servizio, provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Responsabile del Servizio dispone la revoca dell'autorizzazione.

ART.33A

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art.12 del codice della Strada.

Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.

Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.

Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C. .

ART.34

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile del Servizio, sentito la Commissione di cui all'art.10 del presente Regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.17 del presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art.17 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art.18;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi;

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 35

IRROGAZIONI DELLE SANZIONI

Le sanzioni previste dal presente Regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

ART.36

ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

ART.37

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

SOMMARIO

XV
ART.12

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO

ART.1

ART.13
I

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART.2

ART.14
I

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

MATERIE DI ESAME

ART.3

ART.15
I

DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DELLE CARATTERISTICHE DEL TIPO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO

ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART.4

ART.16
II

MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

TOTALE PREFERENZA

ART.5

ART.17
III

ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA

INIZIO DEL SERVIZIO

ART.6

ART.18
III

AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

ART.7

ART.19
III

REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

SERVIZIO DI POLICIA PER IL TRASPORTO PROMOSCO O PER TRASPORTI SPECIFICI DI PERSONE

ART.8

III

MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

STAGIONAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART.9

ART.20
IV

CONTENUTI DEL BANDO

COMPORTAMENTO DEL CONDUTTORE IN SERVIZIO

ART.10

ART.21
IV

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

INTERUZIONE DEL TRASPORTO

ART.11

ART.22
V

COMMISSIONI DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

ART.23
V

ART.12

SOMMARIO

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO

ART.13

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART.14

MATERIE DI ESAME

ART.15

ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART.16

TITOLI DI PREFERENZA

ART.17

INIZIO DEL SERVIZIO

ART.18

TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

ART.19

SERVIZIO DI NOLEGGIO PER IL TRASPORTO PROMISCOO O PER TRASPORTI SPECIFICI DI PERSONE

ART.20

STAZIONAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART.21

COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

ART.22

INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

ART.23

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

XVI V	ART.24	XVII
V	IDONEITÀ DEI MEZZI	
V	ART.25	
V	TARIFFE	
VI	ART.26	IX
VI	TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI	IX
VII	ART.27	IX
VII	FORZA PUBBLICA	IX
VII	ART.28	IX
VII	VIGILANZA	IX
VII	ART.29	IX
VII	DIFFIDA	IX
VII	ART.30	XII
VII	SANZIONI	XII
III	ART.31	XII
	SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	XII
	ART.32	XIII
X	REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	XIII
X	ART.33	XIII
	PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	XIII
	ART.34	XIV
	DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	XIV
	ART. 35	XIV
	IRROGAZIONI DELLE SANZIONI	XIV

ART.36

ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

ART.37

ENTRATA IN VIGORE

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

XVII

XIV

XIV

XIV

XIV

XIV

XIV

XIV

XIV

XIV

XIV

XIV

XIV

XIV

XIV

XIV

XIV

XIV

XIV

XIV

XIV

XIV

XIV

XIV

XIV